



Delibera della Giunta Regionale n. 292 del 21/05/2025

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 11 - DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E
LE POLITICHE GIOVANILI

U.O.D. 1 - Istruzione

Oggetto dell'Atto:

APPROVAZIONE CALENDARIO SCOLASTICO A.S. 2025-2026.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a. il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado", e ss.mm. e ii., all'articolo 74, detta disposizioni sul Calendario scolastico prevedendo, tra l'altro, che le attività didattiche si svolgano nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 giugno, con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di Stato e che allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni;
- b. l'articolo 10, comma 3, lettera c) del decreto legislativo n. 297/1994 attribuisce al Consiglio di circolo o di istituto la facoltà di adattare il calendario alle specifiche esigenze ambientali;
- c. il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", all'articolo 138, delega alle Regioni le funzioni amministrative concernenti, tra l'altro, la determinazione annuale del calendario scolastico (cfr. art. 138, comma 1, lett. d);
- d. il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59", all'articolo 5, nel disciplinare l'autonomia organizzativa delle Istituzioni scolastiche, attribuisce alle medesime, tra l'altro, la possibilità di predisporre adattamenti al calendario scolastico in relazione alle esigenze derivanti dall'offerta formativa, fermo restando il rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline;
- e. il quadro ordinamentale sinteticamente richiamato nei punti che precedono assegna alla competenza statale la determinazione, per l'intero territorio nazionale, della data di inizio (prima prova) degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e del calendario delle festività a rilevanza nazionale e prevede, quanto alle Regioni, la specifica competenza delle medesime nell'indicare il numero di giorni di lezione ed un ulteriore congruo numero di giorni per attività programmate nei Piani dell'Offerta Formativa dalle Istituzioni scolastiche;

PRESO ATTO che

sulla base dell'istruttoria svolta dai competenti uffici regionali

- a. è necessario determinare il calendario dell'attività scolastica al fine di consentire alle Istituzioni scolastiche la programmazione dell'offerta formativa nel rispetto delle esigenze del territorio e delle famiglie, ponendo, altresì, la dovuta attenzione all'organizzazione dei servizi pubblici, in particolare a quelli di trasporto;
- b. la normativa statale prevede le seguenti festività nazionali:
 - tutte le domeniche;
 - il 1° novembre, festa di tutti i Santi;
 - l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
 - il 25 dicembre, Natale;
 - il 26 dicembre, Santo Stefano;
 - il 1° gennaio, Capodanno;
 - il 6 gennaio, Epifania;
 - il lunedì dopo Pasqua;
 - il 25 aprile, Anniversario della Liberazione;
 - il 1° maggio, Festa del Lavoro;
 - il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
 - la festa del Santo Patrono (se ricade in periodo di attività didattica);
- c. in tal quadro, i competenti uffici regionali hanno elaborato il documento recante "calendario scolastico 2025/2026", contenente le seguenti determinazioni, condivise, nella riunione del 9 maggio 2025, con l'Ufficio Scolastico Regionale e con le Organizzazioni Sindacali di categoria:
 - c.1. per tutti gli ordini e i gradi d'istruzione e per i percorsi formativi le lezioni hanno inizio lunedì 15 settembre 2025 e terminano sabato 6 giugno 2026 per la scuola primaria e secondaria e martedì 30 giugno 2026 per le scuole dell'infanzia, per un totale previsto di n. 203 giorni di lezione per la scuola primaria e secondaria, ridotto di una unità qualora la festività del Santo Patrono ricada in periodo di attività didattica;

- c.2. oltre alle festività nazionali previste dalla normativa statale di riferimento ed alle domeniche, le attività didattiche sono altresì sospese:
- il 23 e 24 dicembre 2025, il 27 dicembre 2025, il 29, 30 e 31 dicembre 2025, il 2 e 3 gennaio 2026, il 5 gennaio 2026 per le festività Natalizie;
 - i giorni 16 e 17 febbraio 2026 per le festività di Carnevale;
 - dal 2 aprile al 4 aprile 2026 e il 7 aprile 2026 per le festività Pasquali;
- c.3. sono confermate le seguenti celebrazioni ed in tali giornate, o nel corso della settimana che precede se ricadenti di domenica, le Istituzioni scolastiche sono invitate a programmare, nell'ambito della propria autonomia, iniziative specifiche, anche in sintonia con le eventuali iniziative della Regione:
- 27 gennaio, designato dalla risoluzione 60/7 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite come giornata in commemorazione delle vittime dell'olocausto e riconosciuto dalla legge n. 211 del 2000 come "giorno della memoria" al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte;
 - 10 febbraio, istituito con la legge n. 92 del 2004 come giorno del ricordo in commemorazione delle vittime dei massacri delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata;
 - 19 marzo "festa della legalità", istituita dalla Regione Campania nel 2012 in ricordo dell'uccisione di don Peppino Diana, come giornata dell'impegno e della memoria;
- c.4. le singole Istituzioni scolastiche, per motivate esigenze (ad es. vocazione turistica del territorio, festività religiose) e previo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio, possono deliberare di anticipare (per un massimo di giorni 3) la data di inizio delle lezioni, dandone comunicazione, ad accordo avvenuto, all'Assessore regionale all'Istruzione, all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e all'Ambito territorialmente competente e le giornate di lezione derivanti da tali anticipi possono essere recuperate nel corso dell'anno scolastico di riferimento;
- d. nel periodo successivo al 6 giugno 2026 e sino al 30 giugno 2026, termine ordinario delle attività educative per le scuole dell'infanzia, è possibile prevedere il funzionamento delle sole sezioni ritenute necessarie in relazione al numero dei bambini frequentanti, sulla base delle effettive esigenze delle famiglie;
- e. le Istituzioni scolastiche, nel rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo, previsto per le singole discipline e attività obbligatorie potranno modulare l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali (settimana corta);
- f. le Istituzioni scolastiche, nel rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie, possono disporre gli opportuni adattamenti del calendario scolastico d'istituto, debitamente motivati e deliberati dall'istituto scolastico, nonché tempestivamente comunicati alle famiglie entro l'avvio delle lezioni, in particolare:
- per esigenze derivanti dal Piano dell'Offerta Formativa, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 2, del D.P.R. n. 275 del 1999 e 10, comma 3, lett. c), del decreto legislativo n. 297 del 1994, con la precisazione che qualora l'adattamento del calendario comporti sospensione delle lezioni per dare corso ad iniziative messe in atto dalle istituzioni scolastiche, nel limite massimo di tre giorni annuali, è necessario un preventivo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio;
 - per esigenze connesse a specificità dell'istituzione scolastica, con la precisazione che, in presenza di una rilevante componente studentesca appartenente a comunità etniche e/o religiose diverse, nell'ambito della programmazione delle celebrazioni di cui alla precedente lettera e), è possibile utilizzare una di dette giornate per la celebrazione di importanti ricorrenze di quelle etnie e/o religioni, a seguito di apposita concertazione con le rappresentanze delle diverse componenti della scuola (docenti, studenti, genitori, ecc.), dandone comunicazione ai competenti uffici della Regione e dell'Ufficio scolastico regionale;

RITENUTO, pertanto,

- a. di dover approvare il calendario scolastico 2025-2026, allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, che riporta inizio e fine delle attività didattiche, con data di inizio fissata per lunedì 15 settembre 2025 e termine sabato 6 giugno 2026 per la scuola primaria e secondaria e martedì 30 giugno 2026 per la scuola dell'infanzia, e relative sospensioni, ivi incluse quelle derivanti da festività nazionali fissate dalla normativa statale, nonché il numero dei giorni complessivi di lezione, al netto dei giorni di sospensione, pari a 203

- per la scuola primaria e secondaria, che si riducono di una unità nel caso in cui la ricorrenza del Santo Patrono ricada in periodo di attività didattica;
- b. di dover confermare le seguenti celebrazioni e prevedere che in tali giornate, o nel corso della settimana che precede se ricadenti di domenica, le Istituzioni scolastiche sono invitate a programmare, nell'ambito della propria autonomia, iniziative specifiche, anche in sintonia con le eventuali iniziative della Regione:
- b.1. 27 gennaio, designato dalla risoluzione 60/7 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite come giornata in commemorazione delle vittime dell'olocausto e riconosciuto dalla legge n. 211 del 2000 come "giorno della memoria" al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte;
- b.2. 10 febbraio, istituito con la legge n. 92 del 2004 come giorno del ricordo in commemorazione delle vittime dei massacri delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata;
- b.3. 19 marzo "festa della legalità", istituita dalla Regione Campania nel 2012 in ricordo dell'uccisione di don Peppino Diana, come giornata dell'impegno e della memoria;
- c. di dover stabilire che:
- c.1. le singole Istituzioni scolastiche, per motivate esigenze (ad es. vocazione turistica del territorio, festività religiose) e previo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio, possono deliberare di anticipare (per un massimo di giorni 3) la data di inizio delle lezioni, dandone comunicazione, ad accordo avvenuto, all'Assessore regionale all'Istruzione, all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e all'Ambito territorialmente competente;
- c.2. le giornate di lezione derivanti da tali anticipi possono essere recuperate nel corso dell'anno scolastico di riferimento;
- c.3. nel periodo successivo al 6 giugno 2026 e sino al 30 giugno 2026, termine ordinario delle attività educative per le scuole dell'infanzia, è possibile prevedere il funzionamento delle sole sezioni ritenute necessarie in relazione al numero dei bambini frequentanti, sulla base delle effettive esigenze delle famiglie;
- c.4. le Istituzioni scolastiche, nel rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo, previsto per le singole discipline e attività obbligatorie potranno modulare l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali (settimana corta);
- c.5. le Istituzioni scolastiche, nel rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie, possono disporre gli opportuni adattamenti del calendario scolastico d'istituto, debitamente motivati e deliberati dall'istituto scolastico, nonché tempestivamente comunicati alle famiglie entro l'avvio delle lezioni, in particolare:
- per esigenze derivanti dal Piano dell'Offerta Formativa, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 2, del D.P.R. n. 275 del 1999 e 10, comma 3, lett. c), del decreto legislativo n. 297 del 1994, con la precisazione che qualora l'adattamento del calendario comporti sospensione delle lezioni per dare corso ad iniziative messe in atto dalle istituzioni scolastiche, nel limite massimo di tre giorni annuali, è necessario un preventivo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio;
 - per esigenze connesse a specificità dell'istituzione scolastica, con la precisazione che, in presenza di una rilevante componente studentesca appartenente a comunità etniche e/o religiose diverse, nell'ambito della programmazione delle celebrazioni di cui al precedente punto b), è possibile utilizzare una di dette giornate per la celebrazione di importanti ricorrenze di quelle etnie e/o religioni, a seguito di apposita concertazione con le rappresentanze delle diverse componenti della scuola (docenti, studenti, genitori, ecc.), e dandone comunicazione ai competenti uffici della Regione e dell'Ufficio scolastico regionale;
- d. di doversi riservare, di concerto con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, le eventuali ulteriori disposizioni alla presente deliberazione che si rendessero necessarie;
- e. di dover dare indirizzo a che le istituzioni scolastiche inviino tempestivamente copia dei calendari deliberati alla Regione Campania – UOD Istruzione, Centro Direzionale Isola A/6 – Napoli, anche via e-mail all'indirizzo calendariscolastici@pec.regione.campania.it, e ne diano tempestiva informazione all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, alle Province, ai Comuni di riferimento e alle famiglie;

VISTI

- a. il Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297;
b. il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
c. il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;

d. la legge 28 marzo 2003, n. 53;

PROPONE e la Giunta in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati

1. di approvare il calendario scolastico 2025-2026, allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, che riporta inizio e fine delle attività didattiche, con data di inizio fissata per lunedì 15 settembre 2025 e termine sabato 6 giugno 2026 per la scuola primaria e secondaria e 30 giugno 2026 per la scuola dell'infanzia, e relative sospensioni, ivi incluse quelle derivanti da festività nazionali fissate dalla normativa statale, nonché il numero dei giorni complessivi di lezione, al netto dei giorni di sospensione, pari a 203 per la scuola primaria e secondaria, che si riducono di una unità nel caso in cui la ricorrenza del Santo Patrono ricada in periodo di attività didattica;
2. di confermare le seguenti celebrazioni e prevedere che in tali giornate, o nel corso della settimana che precede se ricadenti di domenica, le Istituzioni scolastiche sono invitate a programmare, nell'ambito della propria autonomia, iniziative specifiche, anche in sintonia con le eventuali iniziative della Regione:
 - 2.1. 27 gennaio, designato dalla risoluzione 60/7 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite come giornata in commemorazione delle vittime dell'olocausto e riconosciuto dalla legge n. 211 del 2000 come "giorno della memoria" al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte;
 - 2.2. 10 febbraio, istituito con la legge n. 92 del 2004 come giorno del ricordo in commemorazione delle vittime dei massacri delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata;
 - 2.3. 19 marzo "festa della legalità", istituita dalla Regione Campania nel 2012 in ricordo dell'uccisione di don Peppino Diana, come giornata dell'impegno e della memoria;
3. di stabilire che:
 - 3.1. le singole Istituzioni scolastiche, per motivate esigenze (ad es. vocazione turistica del territorio, festività religiose) e previo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio, possono deliberare di anticipare (per un massimo di giorni 3) la data di inizio delle lezioni, dandone comunicazione, ad accordo avvenuto, all'Assessore regionale all'Istruzione, all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e all'Ambito territorialmente competente;
 - 3.2. le giornate di lezione derivanti da tali anticipi possono essere recuperate nel corso dell'anno scolastico di riferimento;
 - 3.3. nel periodo successivo al 6 giugno 2026 e sino al 30 giugno 2026, termine ordinario delle attività educative per le scuole dell'infanzia, è possibile prevedere il funzionamento delle sole sezioni ritenute necessarie in relazione al numero dei bambini frequentanti, sulla base delle effettive esigenze delle famiglie;
 - 3.4. le Istituzioni scolastiche, nel rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo, previsto per le singole discipline e attività obbligatorie potranno modulare l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali (settimana corta);
 - 3.5. le Istituzioni scolastiche, nel rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie, possono disporre gli opportuni adattamenti del calendario scolastico d'istituto, debitamente motivati e deliberati dall'istituto scolastico, nonché tempestivamente comunicati alle famiglie entro l'avvio delle lezioni, in particolare:
 - per esigenze derivanti dal Piano dell'Offerta Formativa, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 2, del D.P.R. n. 275 del 1999 e 10, comma 3, lett. c), del decreto legislativo n. 297 del 1994, con la precisazione che qualora l'adattamento del calendario comporti sospensione delle lezioni per dare corso ad iniziative messe in atto dalle istituzioni scolastiche, nel limite massimo di tre giorni annuali, è necessario un preventivo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio;
 - per esigenze connesse a specificità dell'istituzione scolastica, con la precisazione che, in presenza di una rilevante componente studentesca appartenente a comunità etniche e/o religiose diverse, nell'ambito della programmazione delle celebrazioni di cui al precedente punto 2, è possibile utilizzare una di dette giornate per la celebrazione di importanti ricorrenze di quelle etnie e/o religioni, a seguito di apposita concertazione con le rappresentanze delle diverse

componenti della scuola (docenti, studenti, genitori, ecc.), e dandone comunicazione ai competenti uffici della Regione e dell'Ufficio scolastico regionale;

4. di riservarsi, di concerto con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, le eventuali ulteriori disposizioni alla presente deliberazione che si rendessero necessarie;
5. di dare indirizzo a che le istituzioni scolastiche inviino tempestivamente copia dei calendari deliberati alla Regione Campania – UOD Istruzione, Centro Direzionale Isola A/6 – Napoli, anche via e-mail all'indirizzo calendariscolastici@pec.regione.campania.it, e ne diano tempestiva informazione all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, alle Province, ai Comuni di riferimento e alle famiglie;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili, anche per la notifica, per i seguiti di competenza, all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ed alle Istituzioni scolastiche interessate, nonché agli Uffici competenti per la pubblicazione nella Sezione “Casa di Vetro” del sito istituzionale e sul BURC.